

**BIO-ON S.P.A.**

---

**PROCEDURA PER LA GESTIONE E COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI  
PRIVILEGIATE**

---

## PROCEDURA PER LA GESTIONE E COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

Procedura relativa alla comunicazione di informazioni privilegiate di Bio-On S.p.A. ("**Bio-On**" o la "**Società**") ai sensi del Regolamento AIM Italia- Mercato Alternativo del Capitale adottato da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**"), come di volta in volta modificato ed integrato ("**Regolamento Emittenti AIM Italia**") e del Regolamento (UE) 596/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 ("**MAR**").

### 1. **PREMESSA**

- 1.1 La presente procedura è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 15 ottobre 2014 ai sensi delle disposizioni applicabili di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia e successivamente modificata anche ai sensi del Regolamento (UE) 596/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 (la "**Procedura**").
- 1.2 La Procedura disciplina il processo di gestione delle informazioni privilegiateriguardanti Bio-On e le società da essa controllate, direttamente od indirettamente(congiuntamente, le "**Controllate**") al fine di assicurare che la loro comunicazione all'esterno avvenga tempestivamente ed in forma adeguata, nel rispetto dei principi di trasparenza e veridicità.
- 1.3 La Procedura è entrata in vigore con effetto dalla data di avvio delle negoziazioni degli Strumenti Finanziari (come *infradefiniti*) della Società sull'AIM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana (l' "**AIM Italia**").

### 2. **DEFINIZIONI**

I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

**Amministratore Delegato** indica l'amministratore delegato della Società o ciascuno degliamministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni ai sensi dell'art. 2381, comma 2, cod.civ.;

**"Collegio Sindacale"** indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

**"Consiglio di Amministrazione"** indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

**"Controllate"** indica le società controllate dalla Società ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.

**"Dipendenti"** indica i dipendenti della Società non compresi tra i Soggetti Rilevanti.

**"Gruppo"** indica la Società e le sue Controllate.

**"Informazione Privilegiata"** si intende una informazione

- (i) non pubblica;

- (ii) di carattere preciso, ovvero sia riferita ad eventi/circostanze verificatesi/esistenti o che si prevede che possano ragionevolmente verificarsi/venire ad esistenza (ivi inclusa la tappa intermedia di eventi/circostanze a formazione progressiva);
- (iii) sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto sui prezzi;
- (iv) concernente direttamente o indirettamente uno o più emittenti/strumenti finanziari; e
- (v) capace di influenzare in modo sensibile i prezzi degli strumenti finanziari ove resa pubblica;

"**Investor Relator**" indica il responsabile della funzione *investor relation* della Società.

"**Soggetti Rilevanti**" indica:

- (a) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società;
- (b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione della Società e i dirigenti che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive della Società; nonché tutti gli altri soggetti che per doveri d'ufficio partecipano alle riunioni dell'organo amministrativo, in relazione a tutte quelle informazioni al privilegiate che concernono la Società;
- (c) i soggetti che svolgono le funzioni di cui alle lettere (a) e (b) che precedono in una società controllata direttamente o indirettamente dalla Società se il valore contabile di tale partecipazione rappresenta più del 50% (cinquanta per cento) dell'attivo patrimoniale della Società come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

"**Strumenti Finanziari**" indica gli strumenti finanziari emessi dalla Società ed ammessi alle negoziazioni sull'AIM Italia.

"**TUF**" indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

### 3. **DESTINATARI DEL REGOLAMENTO**

- 3.1 Il presente Regolamento è destinato ai Dipendenti e ai Soggetti Rilevanti e contiene le disposizioni relative alla gestione e al trattamento delle Informazioni Privilegiate nonché le modalità di comunicazione all'esterno dei documenti e delle informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate.
- 3.2 L'articolo 17 della MAR estende espressamente l'obbligo di comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate anche agli emittenti che abbiano richiesto ovvero autorizzato l'ammissione dei propri strumenti finanziari alla negoziazione su un MTF in uno Stato membro.

3.3 La Società impartisce per iscritto alle proprie Controllate le opportune disposizioni affinché queste ultime forniscano tempestivamente tutte le notizie necessarie per adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa applicabile.

#### 4. **VALUTAZIONE DEL CARATTERE PRIVILEGIATO DELLE INFORMAZIONI E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

4.1 I responsabili degli uffici della Società e del Gruppo devono informare senza indugio l'Amministratore Delegato della Società nonché l'Investor Relator di tutte le informazioni riguardanti la Società e/o le società del Gruppo che essi ritengono potenzialmente privilegiate ovvero i Fatti Rilevanti (come definiti successivamente all'articolo 6) di cui vengano a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte. Allo stesso modo, i Dipendenti della Società sono tenuti a segnalare al proprio responsabile le informazioni che considerino potenzialmente di natura privilegiata ovvero i Fatti Rilevanti (come *infra* definiti) e di cui siano venuti a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.

4.2 La valutazione del carattere privilegiato delle informazioni e, pertanto, la necessità di procedere ad una comunicazione ai sensi della MAR, è effettuata dall'Amministratore Delegato della Società che, a tal fine, si avvale dell'Investor Relator.

4.3 Spetta all'Amministratore Delegato provvedere al trattamento delle Informazioni Privilegiate. In sua assenza, assume tale responsabilità il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, l'Investor Relator. Entrambi, nei momenti di competenza, assumono il compito di responsabile del trattamento delle informazioni privilegiate (il "**Responsabile**").

4.4 Il Responsabile provvede al trattamento delle Informazioni Privilegiate solamente attraverso i canali autorizzati, e vigila affinché la circolazione all'interno della Società e del Gruppo di dette Informazioni Privilegiate sia svolto senza pregiudizio del loro carattere privilegiato.

4.5 È fatto divieto ai Soggetti Rilevanti e a tutti Dipendenti venuti a conoscenza di Informazioni Privilegiate in ragione dell'ufficio ricoperto all'interno della Società o del Gruppo di divulgare, diffondere o comunicare in qualunque modo tali informazioni a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria per consentire l'esercizio delle relative funzioni nell'ambito della Società o del Gruppo.

#### 5. **ESCLUSIONI**

5.1 La Società, previo assenso del Responsabile, può comunicare in via confidenziale nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, purché questi ultimi siano soggetti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale le Informazioni Privilegiate, ad esempio, ai seguenti soggetti:

- (a) consulenti propri e di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
- (b) la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;

- (c) soggetti con i quali la Società stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri strumenti finanziari);
  - (d) banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
  - (e) agenzie di rating;
  - (f) rappresentanti dei Dipendenti o sindacati che li rappresentino;
  - (g) qualsiasi ufficio governativo, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a Borsa Italiana ed ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.
- 5.2 La Società provvede all'atto della comunicazione di tali informazioni ad acquisire dai suddetti soggetti una dichiarazione che i medesimi si dichiarano consapevoli della circostanza che non potranno negoziare gli Strumenti Finanziari sull'AIM Italia sino a quando le Informazioni Privilegiate, comunicate loro in via confidenziale, non siano state comunicate al pubblico ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.
- 5.3 Qualora il Responsabile abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che sia violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione sia tale che la sua conoscenza potrebbe probabilmente portare a un sostanziale movimento del prezzo degli Strumenti Finanziari, deve pubblicare senza indugio tali informazioni.

## 6. POSSIBILI EVENTI GENERATORI DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

- 6.1 Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni eventi che potrebbero configurarsi come evento o circostanza rilevante ai sensi del presente regolamento (ciascuno, il "**Fatto Rilevante**"):
- (a) ingresso in, o ritiro da, settori di *business*;
  - (b) dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
  - (c) acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
  - (d) rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
  - (e) operazioni sul capitale;
  - (f) emissioni di *warrant*, obbligazioni o altri titoli di debito;
  - (g) modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati;
  - (h) perdite che incidono in modo rilevante sul patrimonio netto;
  - (i) operazioni di fusione e scissione;
  - (j) conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi rilevanti;

- (k) conclusione di procedure relative a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- (l) controversie legali;
- (m) cambiamenti nel personale strategico della società;
- (n) operazioni sulle azioni proprie;
- (o) presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- (p) richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- (q) operazioni con parti correlate;
- (r) rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell'impossibilità di esprimere un giudizio;
- (s) le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancioconsolidato e nel bilancio semestrale abbreviato, nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni, salvo il caso in cui i soggetti esterni siano tenuti ad obblighi di riservatezza e la comunicazione sia effettuata in applicazione di obblighi normativi, ovvero non appena abbiano acquisito un sufficiente grado di certezza; e
- (t) le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, il bilancio semestrale abbreviato e i resoconti intermedi di gestione.

## **7. RISERVATEZZA IN FASE DI FORMAZIONE DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

7.1 I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti pongono in essere ogni misura e cautela atta a:

- (a) evitare l'accesso e la circolazione di informazioni riservate che possano avere natura di Informazioni Privilegiate a persone non autorizzate, mantenendo riservati tutti i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei propri compiti;
- (b) utilizzare i suddetti documenti e le suddette informazioni esclusivamente nell'espletamento delle loro funzioni;
- (c) assicurare che l'apertura e la distribuzione della corrispondenza pervenuta tramite il servizio postale sia operata nel rispetto dei criteri di riservatezza.

7.2 I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti che dispongano di documenti o informazioni riservati devono custodirli in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee misure di sicurezza, i rischi di accesso e di trattamento non autorizzato.

7.3 Il mittente documenti cartacei e/o elettronici aventi ad oggetto Informazioni Privilegiate deve evidenziarne il carattere strettamente riservato apponendo la dicitura italiana "STRETTAMENTE RISERVATO".

7.4 I Soggetti Rilevanti e i Dipendenti sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentirne l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi a Informazioni Privilegiate, i Soggetti Rilevanti e i Dipendenti coinvolti ne informano senza indugio l'Amministratore Delegato, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.

## **8. COMUNICAZIONE ALL'ESTERNO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLA SOCIETÀ O ALLE SUE CONTROLLATE**

8.1 Il Responsabile procede, a nome della Società ed attraverso l'ufficio di Investor Relator della Società, a gestire ogni rapporto con gli organi di informazione, con gli investitori professionali, con gli analisti finanziari e con i soci.

8.2 La divulgazione nei loro confronti delle informazioni è in ogni caso effettuata in modo completo, tempestivo ed adeguato, evitando asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano comunque alterare l'andamento delle quotazioni.

8.3 Qualora ai Soggetti Rilevanti sia richiesto da un terzo soggetto la divulgazione di informazioni, dati e documenti non riservati riferiti alla Società o alle sue Controllate, è necessario che tali Soggetti Rilevanti procedano alla richiesta del nulla osta al Responsabile e da quest'ultimo ricevano per iscritto l'assenso alla diffusione delle suddette informazioni.

8.4 Qualora le informazioni siano classificabili come Informazioni Privilegiate, ogni comunicazione all'esterno è di esclusivo compito del Responsabile, il quale di concerto con l'Investor Relator, sentito il Nomad, determina l'assoggettamento alla disciplina di cui all'art. 17 della MAR.

## **9. COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI RISERVATE**

9.1 I Soggetti Rilevanti, i Dipendenti e i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all'estero, le Informazioni Privilegiate relative alla Società o alle sue Controllate di cui siano venuti a conoscenza. L'obbligo alla riservatezza comprende anche le informazioni ed i documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, compresi i contenuti delle discussioni svoltesi nell'ambito delle sedute consiliari.

9.2 La Società procede alla comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, avvalendosi dell'ufficio Investor Relator.

9.3 Il Responsabile provvede, con l'ausilio dell'Investor Relator, a predisporre le comunicazioni al pubblico delle Informazioni Privilegiate ed ad effettuarle tramite l'Investor Relator.

9.4 Ciascuna comunicazione al pubblico deve contenere tutte le Informazioni Privilegiate rilevanti ed è divulgata in modo completo e tempestivo dall'Investor Relator secondo le modalità previste dalla MAR al fine di evitare asimmetrie informative tra i destinatari.

## 10. **REGIME DEL RITARDO**

10.1 La Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

(a) la comunicazione al pubblico possa probabilmente pregiudicare i legittimi interessi della Società;

(b) il ritardo non induca in errore il pubblico su circostanze e fatti essenziali;

(c) la Società sia in grado di garantire la riservatezza delle Informazioni Privilegiate.

10.2 La decisione di ritardare la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata spetta ai soggetti individuati al precedente Articolo 4.3, i quali, ad esito della valutazione, dovranno darne tempestiva comunicazione al Responsabile e al Nomad.

10.3 La Società, per il tramite del Responsabile, di concerto con il Nomad, è tenuta a effettuare la comunicazione delle Informazioni Privilegiate con le modalità di cui al precedente Articolo 9 e a notificare a Consob (via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo Comunicazione"), immediatamente a seguito della comunicazione al pubblico delle predette Informazioni Privilegiate, l'avvenuto ritardo, fornendo per iscritto una spiegazione delle modalità con le quali sono state soddisfatte le condizioni di cui al precedente Articolo 10.1.

10.4 Qualora la comunicazione delle Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente agli Articoli 10.1 e 10.2 che precedono e, in pendenza di tale ritardo, la riservatezza delle Informazioni Privilegiate non sia più garantita, la Società sarà tenuta a comunicare, con le modalità di cui al precedente Articolo 9, quanto prima al pubblico tali Informazioni Privilegiate.

10.5 Ai fini del precedente Articolo 10.4, la riservatezza si considera essere venuta meno nelle situazioni in cui una voce si riferisca in modo esplicito ad Informazioni Privilegiate (la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi degli Articoli 10.1 e 10.2 che precedono) e tale voce sia sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza delle stesse non è più garantita.

## 11. **VIOLAZIONI**

11.1 Il mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni oggetto della Procedura può comportare la violazione degli obblighi gravanti sulla Società in qualità di emittente strumenti finanziari ammessi alla negoziazione sull'AIM Italia e, segnatamente, l'applicazione nei confronti della Società di sanzioni di varia natura.

11.2 Laddove, a causa del mancato rispetto da parte dei Soggetti Rilevanti delle prescrizioni contenute nella Procedura, alla Società sia contestata la violazione del Regolamento Emittenti AIM Italia o di altre disposizioni di legge o regolamentari (ciascuna una "**Violazione**"), la Società medesima si riserva di agire nei confronti dei Soggetti Rilevanti responsabili per essere tenuta manlevata ed indenne, nella massima misura permessa dalla legge, da ogni e qualsiasi

costo, spesa, onere o passività nascente da o comunque connessa a tali Violazioni, nonché per essere risarcita di ogni e qualsiasi maggior danno.

11.3 L'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell'ipotesi di infrazioni alla Procedura è il Consiglio di Amministrazione della Società.

11.4 Qualora ad avere posto in essere infrazioni alla Procedura:

- (a) sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'amministratore interessato non potrà partecipare alla deliberazione consiliare volta ad accertare la sussistenza e la portata della violazione nonché l'adozione delle conseguenti iniziative;
- (b) sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale;
- (c) sia un Dipendente, l'infrazione può qualificarsi come illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

## 12. **REGISTRO**

12.1 La Società è soggetto obbligato all'istituzione e all'aggiornamento del registro delle persone in possesso di Informazioni Privilegiate (di seguito il "**Registro**"). Il Registro ha la funzione di assicurare la tracciabilità dell'accesso ai singoli contesti informativi *market sensitive*. È compito del singolo iscritto assicurare l'ulteriore tracciabilità, dandone informazione senza indugio all'Investor Relator, di chi ha ritenuto necessario/opportuno coinvolgere nell'informazione all'interno della sua sfera di attività e responsabilità.

12.2 Il Registro contiene le seguenti informazioni:

- (a) l'identità di ogni persona che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte per conto della Società, ha accesso su base regolare o occasionale ad informazioni privilegiate; accanto al nome e cognome (anche acquisito) all'eventuale organizzazione di appartenenza e alla funzione/ruolo ricoperto, vanno indicati data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza privata o domicilio eletto e numeri telefonici fissi e mobili privati e dell'organizzazione di appartenenza nonché l'indirizzo di posta elettronica; qualora la persona sia una persona giuridica, un ente o una associazione di professionisti dovrà essere indicata anche l'identità di almeno un soggetto di riferimento che sia in grado di individuare le persone che hanno avuto accesso ad informazioni privilegiate;
- (b) la ragione per cui la persona è iscritta nel registro;
- (c) la data e l'ora in cui la persona è stata iscritta nel registro;
- (d) la data e l'ora di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona.

12.3 Le iscrizioni nel Registro vengono effettuate (i) per attività o processi rilevanti ricorrenti o continuativi; (ii) per progetti o eventi specifici.

- 12.4 Dovrà essere precisato il momento iniziale dell'accesso alle specifiche Informazioni Privilegiate ed il momento di uscita dal contesto informativo rilevante.
- 12.5 L'Investor Relator, al momento dell'iscrizione di un nuovo nominativo e dei conseguenti aggiornamenti, invierà un messaggio di notifica all'interessato specificando obblighi, divieti e responsabilità connessi all'accesso all'Informazione Privilegiata.
- 12.6 Il Registro è unico per tutte le società del Gruppo.
- 12.7 I dati relativi alle persone iscritte nel Registro sono mantenuti per almeno dieci anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.
- 12.8 Le altre modalità di gestione del Registro saranno definite dai Soggetti Incaricati che provvederanno a verbalizzare ogni decisione in proposito e ad informare di conseguenza tutti i Destinatari.